

Regolamento assemblee ordinarie S.EC.AM. S.p.A.

Articolo 1

Principi generali e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, adottato con delibera dell'Assemblea ordinaria degli azionisti di S.EC.AM. S.p.A. (di seguito la "Società") in conformità alle disposizioni di legge, disciplina lo svolgimento delle assemblee ordinarie della Società.
2. Le modifiche del presente Regolamento sono approvate dall'Assemblea ordinaria della Società col voto favorevole di più dei 2/3 (due terzi) del capitale sociale presente all'adunanza assembleare.
3. In ordine a quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si fa rinvio allo statuto della Società (di seguito "Statuto") ed alle norme di legge.

Articolo 2

Intervento, partecipazione e assistenza in Assemblea

1. Hanno diritto di intervenire nell'Assemblea dei soci della Società (di seguito "Assemblea") gli azionisti cui spetta il diritto di voto, mediante la presentazione in Assemblea del certificato azionario loro intestato, ovvero il preventivo deposito dello stesso secondo le indicazioni fornite nell'avviso di convocazione.
2. Ogni azionista avente diritto a partecipare all'Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, con le modalità e con i limiti di cui all'art. 2372 del codice civile. Come previsto all'articolo 14 dello Statuto, la stessa persona non può rappresentare più di 10 (dieci) soci.
3. All'Assemblea partecipano i membri del Consiglio di Amministrazione, ovvero l'Amministratore Unico in caso di organo amministrativo monocratico, nonché i membri del Collegio Sindacale ed il Direttore Generale.
4. Tutta la documentazione oggetto delle delibere assembleari viene messa a disposizione dei Soci sul sito internet della Società, nell'apposita area riservata ai Soci, entro l'ottavo giorno antecedente l'adunanza.
5. All'Assemblea possono essere invitati i componenti della Commissione per la verifica dei risultati gestionali, economici ed operativi, ed i componenti della Commissione per la verifica della gestione patrimoniale delle Società, previste dall'art. 25 dello Statuto.

6. Salvo diversa indicazione dell'Assemblea, il Presidente della seduta (di seguito "Presidente") può concedere ai giornalisti ed al pubblico in generale di assistere alle riunioni assembleari.
7. Su invito del Presidente, fatta salva diversa indicazione dell'Assemblea, alle riunioni assembleari possono essere invitati i dipendenti della Società e delle Società da essa partecipate, consulenti, esperti e/o analisti, la cui presenza sia ritenuta utile in relazione alle materie da trattare e/o per lo svolgimento dei lavori.
8. L'avviso di convocazione può consentire che l'Assemblea si svolga con presenza dei partecipanti in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, purché siano garantiti l'identificazione dei partecipanti da parte del Presidente e la possibilità di intervenire in tempo reale alla discussione e di visionare e inviare documenti. È esclusa la partecipazione alle sedute dell'Assemblea in modalità telematica nei casi in cui per l'approvazione degli atti è richiesta la votazione a scrutinio segreto, salvo che l'espressione del voto segreto avvenga tramite piattaforma elettronica o altri dispositivi che – secondo la prudente valutazione del Presidente – garantiscano la segretezza del voto.

Articolo 3

Verifica della legittimazione e accesso alle riunioni assembleari

1. Le operazioni di verifica della legittimazione di coloro che intendono intervenire o possono essere invitati alle riunioni sono effettuate, ai sensi dell'art. 2371 del codice civile dal Presidente.
Per i partecipanti presenti fisicamente la verifica avviene mediante compilazione dei "fogli presenze", recanti l'indicazione separata rispettivamente dei soggetti intervenuti ed invitati. Per i partecipanti da remoto, la verifica avviene attraverso un processo di accreditamento on-line degli aventi diritto al voto, mediante accesso all'Assemblea tramite link personale – non cedibile a terzi, trasmesso via e-mail o PEC all'indirizzo comunicato alla Segreteria almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza – che consenta la verifica dell'identità del partecipante. L'accredito concorre al conteggio del quorum costitutivo.
Il processo di accreditamento viene aperto all'ora indicata nell'avviso di convocazione, consentendo comunque l'accesso alla piattaforma a partire da un'ora prima rispetto all'orario fissato per l'inizio dell'Assemblea.
2. All'apertura della seduta, l'identità dei partecipanti da remoto può essere accertata altresì dal Presidente mediante riscontro visivo e appello nominale, con attivazione di videocamera e microfono. Tale modalità di identificazione potrà essere ripetuta ogniqualvolta se ne ravvisi l'esigenza, ivi compresa la verifica del numero legale nel corso della riunione.

3. Ciascun partecipante all'Assemblea, chiamato a partecipare od intervenire alla stessa in via telematica è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso al sistema di audio/videoconferenza e dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato.
4. Il possesso di apparecchiature di registrazione audio e video deve essere dichiarato a richiesta del Presidente il quale, sentita l'Assemblea, ne autorizza o nega l'utilizzo.

Articolo 4
Costituzione dell'Assemblea, Presidenza e apertura dei lavori

1. All'ora fissata nell'avviso di convocazione, assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero l'Amministratore Unico in caso di organo amministrativo monocratico, ovvero, in caso di loro assenza o impedimento, come del caso, l'Assemblea è presieduta nell'ordine dal Vice Presidente, ovvero dalla persona designata dall'Assemblea medesima.
2. Il Presidente è assistito da un Segretario, nominato dall'Assemblea su proposta del Presidente stesso. Nei casi previsti dalla legge, nonché qualora fosse ritenuto necessario le funzioni di Segretario sono svolte da un Notaio individuato dal Presidente. Il Segretario può avvalersi della collaborazione di persone di fiducia, anche dipendenti della Società.
3. Il Presidente può farsi assistere dagli Amministratori, dal Direttore Generale, da dipendenti della Società ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, da consulenti o analisti appositamente invitati.
4. I lavori dell'Assemblea possono essere oggetto di ripresa e/o registrazione audio/video, previa autorizzazione concessa dal Presidente sentita l'Assemblea, e comunque esclusivamente per fornire supporto alla verbalizzazione e garantire un ordinato svolgimento dei lavori.
5. Il Presidente, con il supporto del Segretario ed eventualmente anche del personale dipendente della Società, comunica il numero dei presenti e delle azioni da loro rappresentate ed accerta la regolare costituzione dell'Assemblea.
6. Qualora non siano raggiunte le presenze necessarie per la valida costituzione dell'Assemblea in relazione a taluno degli argomenti indicati nell'ordine del giorno, il Presidente ne dà comunicazione agli intervenuti e può rinviare l'apertura della riunione per non più di 45 minuti, prima di rimettere la trattazione di tali argomenti a successiva convocazione.

7. Accertata la regolare costituzione, il Presidente dichiara aperti i lavori e passa alla trattazione degli argomenti indicati nell'ordine del giorno trasmesso ai soci con l'avviso di convocazione.
8. Ove il Presidente metta ai voti eccezioni di procedura o riguardanti aspetti sui quali il presente Regolamento richiede l'assenso dell'Assemblea, l'Assemblea medesima si esprime con la maggioranza del capitale presente avente diritto di voto.
9. Coloro che intendono abbandonare l'adunanza prima del termine, e comunque prima di una votazione, devono comunicarlo al Segretario ed al personale incaricato per l'aggiornamento delle presenze e dei voti. In caso di partecipazione in presenza, l'uscita dovrà essere annotata sul foglio presenze, con l'indicazione dell'ora di allontanamento e la relativa sottoscrizione dell'interessato.

Articolo 5

Discussione e poteri del Presidente

1. Nel trattare gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente può, se autorizzato dall'Assemblea, seguire un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione. Allo stesso modo, è facoltà del Presidente prevedere una discussione unitaria su più punti all'ordine del giorno, ovvero articolare il dibattito separatamente per singoli punti.
2. Il Presidente illustra gli argomenti indicati nell'ordine del giorno. Può anche invitare a provvedervi amministratori, il Direttore Generale, i dipendenti della Società o delle società dalla stessa partecipate, ovvero esperti, consulenti o analisti appositamente invitati.
3. Spetta al Presidente, con il supporto del Segretario, dirigere e organizzare i lavori dell'Assemblea per consentirne il corretto svolgimento e garantire tutti i diritti dei partecipanti; può togliere o negare la parola, assumendo anche provvedimenti secondo le circostanze – ivi incluso l'allontanamento dalla riunione assembleare o la negazione della verbalizzazione dell'intervento – nel caso di interventi non autorizzati, ovvero ripetitivi, di disturbo o impedimento degli altri partecipanti, offensivi, contro la morale o l'ordine pubblico, ovvero comunque contrari all'interesse sociale, assicurando la correttezza della discussione e il diritto agli interventi di ciascun socio che lo richiede.
4. Il Presidente apre la discussione e la regola dando la parola a coloro che l'abbiano richiesta, secondo l'ordine cronologico di prenotazione ed assicurando il diritto agli interventi. A tale scopo, invita preventivamente tutti i presenti ad intervenire solo ed esclusivamente mediante l'utilizzo della postazione a ciò deputata ed a dichiarare, prima di iniziare l'intervento, il proprio nome e l'Ente socio rappresentato.

5. I Soci intervenuti hanno il diritto di prendere la parola su ciascuno degli argomenti all'ordine del giorno, di esporre osservazioni e di formulare proposte e domande anche dopo interventi espressi da altri Soci, previa richiesta al Presidente e al Segretario. La richiesta di parola può essere avanzata fino a quando il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione sull'argomento, ovvero non ha invitato l'Assemblea a deliberare sull'argomento all'ordine del giorno oggetto di trattazione. Non sono quindi consentiti interventi, nemmeno di replica, dopo tali termini. Ove richiesto, sono inoltre consentite dichiarazioni di voto solo di breve durata.
6. I membri del Consiglio di Amministrazione, ovvero l'Amministratore unico in caso di organo amministrativo monocratico, ed i membri del Collegio Sindacale possono chiedere di intervenire nella discussione, previa prenotazione al Presidente e al Segretario, ovvero essere invitati a intervenire dal Presidente; su invito dello stesso Presidente, possono altresì prendere la parola il Direttore Generale, i dipendenti della Società e delle sue partecipate, nonché gli esperti, consulenti e analisti appositamente invitati, sempre purché l'intervento sia pertinente alla materia trattata.
7. Il Presidente può consentire a chi lo assiste di rispondere alle domande ed alle questioni poste dagli intervenuti immediatamente, oppure al termine degli interventi. A più interventi con il medesimo contenuto, o comunque connessi, può essere fornita una sola risposta.
8. Il Presidente ha facoltà di non rispondere a domande riguardanti tematiche estranee agli argomenti posti all'ordine del giorno, ovvero ininfluenti ai fini della formazione della volontà di espressione del voto.
9. Esauriti gli interventi e le risposte, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Articolo 6
Sospensione e rinvio dell'Assemblea

1. I lavori dell'Assemblea si svolgono di regola in un'unica adunanza. Nel corso di questa, ove ne ravvisi l'opportunità o necessità e previa autorizzazione dell'Assemblea, il Presidente può interrompere i lavori per un periodo non superiore a 2 (due) ore.
2. Con il consenso ottenuto con la maggioranza prevista dall'art. 2374 del codice civile, il Presidente può rinviare l'Assemblea per una sola volta, a non oltre 5 (cinque) giorni, contestualmente fissando il giorno e l'ora della nuova riunione per la prosecuzione dei lavori.
3. Qualora sia prevista la partecipazione all'Assemblea mediante strumenti telematici, nel caso in cui, all'ora fissata per l'inizio dei lavori, non risulti possibile il

collegamento audio/video, l'Assemblea si intenderà non validamente costituita e dovrà essere riconvocata.

Qualora, invece, durante lo svolgimento dell'Assemblea si verifichi un'interruzione del collegamento telematico, la riunione sarà dichiarata sospesa e resteranno valide ed efficaci le deliberazioni adottate sino a tale momento.

Articolo 7 **Votazione**

1. Il Presidente può proporre la votazione su ogni singolo argomento al termine della discussione di ciascuno di essi, oppure, se autorizzato dall'Assemblea, al termine della discussione di alcuni o di tutti gli argomenti all'ordine del giorno.
2. Come indicato al precedente art. 5, sesto comma, ciascun socio legittimato al voto può dichiarare sinteticamente la motivazione del proprio voto.
3. Il voto di norma è espresso in modo palese mediante alzata di mano o con altra modalità eventualmente autorizzata e/o approvata indicata dal Presidente al momento di ogni votazione e approvata dall'Assemblea. Per gli azionisti che votano in modalità telematica, l'azionista viene ammesso a votare previa identificazione attraverso il Sistema Pubblico di Identità Digitale o la Carta d'Identità Elettronica, ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e ss. mm. e ii., ovvero previo accertamento della sua identità personale mediante l'esibizione di un documento di identificazione o mediante il riconoscimento personale da parte del Presidente della riunione.
4. Nei casi previsti dalla legge, quando lo richiedano almeno i 2/3 (due terzi) dei Soci presenti e comunque quando le votazioni riguardino la nomina dei componenti degli organi sociali il voto è espresso, non per alzata di mano e non per appello nominale, ma attraverso apposite schede che consentano la redazione del verbale in conformità all'art. 2375 del codice civile.
5. Per i Soci collegati da remoto, in caso di votazioni multiple si procederà come di seguito esposto o secondo modalità equipollenti.
Le schede relative a ciascun voto possono essere presentate al votante in sequenza in un'unica votazione, ovvero possono essere predisposte sessioni distinte di voto per ognuna delle votazioni. All'apertura della votazione, ciascun avente diritto riceve via e-mail, PEC o SMS un codice numerico all'indirizzo o al numero di cellulare confermato in fase di accreditamento.
Inserito il codice numerico ricevuto via, PEC o SMS, viene visualizzata la scheda di voto, contenente il nome della votazione ed il numero di preferenze che si possono esprimere. Tra le opzioni di voto è presente anche l'opzione scheda bianca. Il votante esprime il proprio voto, indicando il numero di preferenze richieste. Dopo aver espresso il proprio voto, il votante deve confermare le proprie preferenze. Fino a quando non ha confermato le preferenze può modificarle senza limitazione alcuna.

Dopo aver confermato il voto espresso, il sistema acquisisce il voto e registra l'avente diritto nell'elenco dei votanti. Non è possibile accedere al voto più di una volta per ogni votazione. La sessione di voto termina secondo le indicazioni del Presidente d'Assemblea.

6. Nel caso la votazione si svolga per alzata di mano ed il risultato non sia unanime o comunque chiaro, il Presidente, a seconda dei casi, invita gli astenuti ed in contrari, se sono in numero inferiore dei favorevoli, o viceversa i favorevoli, laddove in numero inferiore ai contrari, a dichiarare singolarmente il loro intendimento in merito alla votazione stessa.

Articolo 8
Adempimenti specifici per le candidature e le nomine
dell'organo amministrativo collegiale

1. Nel caso in cui, l'Assemblea abbia deciso, a norma dell'art. 18 dello Statuto, di nominare, in luogo dell'Amministratore Unico, un Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) membri, per la nomina dei consiglieri di competenza assembleare – esclusi quindi i 2 (due) consiglieri per i quali lo Statuto stabilisce la nomina diretta da parte della Provincia e del Comune di Sondrio *ex art. 2449 del codice civile* – si procederà secondo le seguenti regole:
 - a) al tavolo della Presidenza verranno resi disponibili gli elenchi dei Comuni con popolazione fino a 1.000 (mille) abitanti e dei Comuni con popolazione superiore ai 1.000 (mille) abitanti. Ciascun rappresentante dei Comuni interessati dovrà visionare gli elenchi e comunicare le eventuali variazioni rilevanti ai fini dell'inclusione nell'uno o nell'altro elenco;
 - b) i Comuni con popolazione fino a 1.000 (mille) abitanti, formeranno e presenteranno al Presidente della seduta una lista di candidati aventi adeguati requisiti di competenza tecnica, professionale, gestionale e/o amministrativa nei settori di attività della Società ai fini dell'elezione del consigliere di loro espressione ai sensi dell'art. 18, quinto comma, dello Statuto;
 - c) i Comuni con popolazione superiore ai 1.000 (mille) abitanti (con esclusione del Comune di Sondrio) e le Comunità Montane, formeranno e presenteranno al Presidente della seduta una distinta lista di candidati aventi adeguati requisiti di competenza tecnica, professionale, gestionale e/o amministrativa nei settori di attività della Società ai fini dell'elezione dei due consiglieri di loro espressione ai sensi dell'art. 18, quinto comma, dello Statuto;
 - d) al fine della formazione delle due liste di candidati, almeno un'ora prima dell'apertura dei lavori assembleari, ciascun Comune dovrà trasmettere alla Segreteria della Società il nominativo del candidato (nel caso dei Comuni fino a 1.000 abitanti) o dei due candidati (nel caso dei Comuni oltre i 1.000 abitanti e le Comunità montane) da inserire nella lista corrispondente alla fascia di popolazione di loro rispettiva appartenenza;

- e) al fine della formazione delle due liste di candidati, non più tardi di un'ora prima dell'apertura dei lavori assembleari, ciascun Ente Socio potrà richiedere alla Segreteria della Società l'inserimento nella lista di appartenenza di tale Ente di un numero di candidati pari a quello dei candidati da eleggere, fermo comunque restando che ciascun candidato potrà essere incluso in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le liste dovranno in ogni caso comprendere candidati di entrambi i generi e dovranno essere corredate dalla dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ciascun candidato compreso nella lista.
2. la prima votazione riguarderà l'amministratore espressione dei Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, che saranno invitati, quindi, ad esprimere la propria preferenza in relazione ai candidati presenti nella lista corrispondente a tale fascia di popolazione, secondo le modalità indicate all'art. 7, comma 4, che precede. Ciascun Comune potrà esprimere una sola preferenza;
- a) la seconda votazione riguarderà i due amministratori espressione dei Comuni con popolazione superiore ai 1.000 abitanti e le Comunità montane, che saranno invitati, quindi, ad esprimere la propria preferenza in relazione ai candidati presenti nella lista corrispondente a tale fascia di popolazione, secondo le modalità indicate all'art. 7, comma 4, che precede. Ciascun Comune e ciascuna Comunità montana potrà esprimere una sola preferenza;
- b) salvo quanto di seguito previsto in relazione al rispetto dell'equilibrio di genere, risulterà eletto in ciascuna lista il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di voti (in relazione alla lista dei Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti) e i primi due candidati ad aver ottenuto il maggior numero di voti (in relazione alla lista dei Comuni con popolazione superiore ai 1.000 abitanti e delle Comunità montane); a parità di voti, sarà preferito il candidato più anziano di età.
3. Nel caso in cui, a seguito della procedura sopra descritta, la composizione del Consiglio di Amministrazione dovesse risultare non conforme alla normativa sull'equilibrio di genere, non essendo rispettata la proporzione richiesta dalla norma fra componenti del genere più rappresentato e componenti del genere meno rappresentato, si procederà come segue:
- a) i voti ottenuti da ciascuno dei primi tre (per numero di voti) candidati in ciascuna lista saranno divisi per il numero complessivo di Enti (Comuni e, come del caso, Comunità montane) votanti nella rispettiva lista di appartenenza, ottenendo un quoziente che verrà assegnato a ciascun candidato;
- b) il candidato del genere più rappresentato che – fra le due liste – abbia conseguito il quoziente più basso sarà quindi sostituito dal candidato del genere meno rappresentato non eletto con il quoziente più elevato, e così via, fino a garantire l'elezione del numero di candidati del genere meno rappresentato necessaria per rispettare la proporzione prescritta dalla norma. In caso di parità di voti tra più candidati del genere meno rappresentato non eletti, sarà preferito quello più anziano di età.

4. Qualora uno o più amministratori vengano a cessare per qualunque causa dal loro ufficio, il sostituto sarà eletto con voto di lista formata dalla medesima categoria di Comuni (con popolazione fino a, o come del caso, superiore a, 1.000 (mille) abitanti) sulla cui lista era stato eletto il consigliere uscente o dal medesimo Ente (Provincia di Sondrio o, come del caso, Comune di Sondrio) che lo aveva nominato, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea e sia sempre assicurato al genere meno rappresentato il numero di membri prescritto dalla normativa tempo per tempo in vigore. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea.
5. Qualora l'intero Consiglio di Amministrazione cessi, per qualsiasi motivo, dall'incarico, si applicherà il meccanismo di nomina previsto al presente articolo 8.

Articolo 9

Adempimenti specifici per le candidature e la nomina dell'Amministratore Unico

1. L'Amministratore Unico è nominato dall'Assemblea con le maggioranze previste all'art. 18, secondo e terzo comma, dello Statuto. Per la selezione dei candidati e la formazione della relativa lista si procederà come disposto nel presente art. 9.
2. La raccolta delle candidature avverrà in una lista unica da sottoporre all'Assemblea, secondo le modalità e le tempistiche indicate nell'avviso di convocazione. L'Amministratore unico è nominato dall'assemblea dei soci fra i candidati aventi adeguati requisiti di competenza tecnica, professionale, gestionale e/o amministrativa nei settori di attività della società, quali presentati in unica lista come segue:
 - un candidato presentato dalla Provincia di Sondrio, qualora dalla stessa indicato;
 - un candidato presentato dal Comune di Sondrio, qualora dallo stesso indicato;
 - un candidato presentato dai Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, qualora dagli stessi indicato;
 - un candidato presentato dai Comuni con popolazione superiore ai 1.000 abitanti, escluso il Comune di Sondrio, e dalle Comunità Montane, qualora dagli stessi indicato.Si reputa sufficiente una lista formata da almeno un candidato.
3. La selezione del candidato dei Comuni con popolazione fino a 1.000 (mille) abitanti e dei Comuni con popolazione superiore a 1.000 (mille) abitanti sarà effettuata sulla base di liste separate che verranno formate secondo quanto previsto, mutatis mutandis, all'art. 8, comma 1. Risulterà vincente, in ciascuna lista, il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di voti in tale lista.

Articolo 10

Proclamazione dei risultati e chiusura dell'Assemblea

1. Ultimate le votazioni, il Presidente proclama i risultati, dichiarando approvate le deliberazioni che abbiano ottenuto i voti necessari nel rispetto delle disposizioni dello Statuto e del presente Regolamento.
2. Esaurite le materie da trattare il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea.

Articolo 11
Verbale dell'Assemblea ed allegati


1. Il verbale riporta il testo delle deliberazioni messe in votazione, l'esito delle votazioni con l'indicazione nominativa dei favorevoli, degli astenuti e dei contrari, nonché la sintesi degli interventi e delle eventuali risposte.
2. Al verbale devono essere allegati:
 - a) il Foglio presenze degli Azionisti;
 - b) il Foglio Presenze degli Amministratori, dei Sindaci e del Direttore Generale;
 - c) il Foglio Presenze degli altri soggetti eventualmente invitati.
3. Per completezza di informazione, il Presidente ha facoltà di consegnare al Notaio o al Segretario i documenti letti o esposti nel corso della riunione, se pertinenti alle materie trattate o agli argomenti discussi, affinché vengano allegati al verbale.
4. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato, insieme agli allegati, presso la Segreteria societaria.

Articolo 12
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, composto da 12 articoli, entrerà in vigore e avrà efficacia dalla prima Assemblea utile successiva a quella della sua approvazione.

Il presente regolamento è stato approvato dall'Assemblea ordinaria dei Soci nella seduta del 1° dicembre 2025.

Con l'approvazione del presente regolamento è da ritenersi superato il "Regolamento assemblee ordinarie S.EC.AM. S.p.A." approvato nella seduta del 23 giugno 2022.


IL PRESIDENTE
Avv. Leo Saverio Tacini